

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi, Matteo Angelillis • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

UPG NELLE ARPA/APPA, DISCO VERDE DALLA CASSAZIONE

Sent. Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 50352 depositata il 28/11/2016

Importante la sentenza della Corte di cassazione n. 50352/2016 la quale, pronunciandosi su una vicenda che riguarda Arpa Toscana, conferma la legittimità del conferimento della qualifica di UPG al personale delle Agenzie ambientali. Come noto, sotto un profilo strettamente giuridico, nel Sistema agenziale si profilano due orientamenti differenti. Il primo, che nega il possesso della qualifica in questione, evidenzia come la legge statale 61/94 di riordino dei controlli ambientali non affermi esplicitamente che gli operatori delle Arpa possiedono la qualifica di UPG e pertanto secondo un'interpretazione letterale, basata sul principio "*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*", non sarebbe possibile un'applicazione estensiva della norma. Tale orientamento è stato avallato dal parere del Consiglio di Stato n. 3387 del 26 luglio 2012 formulato su richiesta della predetta Regione. Un secondo orientamento, allo stato maggioritario e al quale aderisce oltre che Arpa Toscana anche Arpa Emilia-Romagna, ritiene invece legittimo il conferimento di tale qualifica. La ricostruzione della normativa parte in questo caso dall'art. 57 del codice di procedura penale il quale delega a leggi di settore o regolamenti la possibilità di attribuire le funzioni di Polizia giudiziaria in comparti dell'amministrazione pubblica diversi da quelli strettamente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda le Agenzie ambientali tale legge sarebbe proprio la legge statale 61/94, la quale prevedendo che il personale delle Arpa svolge "*funzioni di controllo e vigilanza*", può "*richiedere le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni*", e prevedendo altresì che a tali operatori "*non può essere opposto il segreto industriale e non può essere impedito di accedere agli impianti produttivi*", attribuisce a tali tecnici tutte le funzioni tipiche della Polizia giudiziaria.

La Cassazione con la sentenza in esame sposa questo secondo orientamento, e conferma quindi la legittimità del conferimento della qualifica di UPG al personale delle Arpa. La decisione della Suprema Corte fa riferimento peraltro a un caso precedente all'emanazione della legge 132/2016 e pertanto non prende in considerazione le nuove disposizioni sul Snpa (v. in particolare art. 14).

PRIMA PRONUNCIA SUL REATO DI "INQUINAMENTO AMBIENTALE"

Sent. Cass. pen. Sez. III, Sentenza n.46170 depositata il 3/11/2016

Da segnalare questa sentenza della Cassazione che, per la prima volta, si pronuncia

autorevolmente sul contenuto del nuovo reato di *inquinamento ambientale* introdotto nel Codice penale (c.p.) dalla legge 68/2015. L'intervento della Corte, quale organo di nomofilachia, era particolarmente atteso viste le molteplici critiche di "indeterminatezza" che hanno accompagnato l'esordio dei nuovi "ecoreati". La Cassazione affronta approfonditamente il problema più rilevante, e cioè l'interpretazione da dare a "*quella compromissione o deterioramento significativi e misurabili*" che la norma richiede per la sussistenza della nuova fattispecie penale prevista dall'art. 452 bis del c.p. I giudici affermano che i due termini *compromissione e deterioramento* fanno riferimento a "*fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema*". Tuttavia, la *compromissione* consiste in una condizione di "*squilibrio funzionale perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale e dell'ecosistema*" mentre il *deterioramento* implica un "*squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi*". In conclusione, al di là delle specificazioni interne alla formulazione letterale, per la Cassazione entrambi i termini indicano una condizione di alterazione dell'ambiente, che tuttavia non implica carattere di *tendenziale irrimediabilità*, ma ricomprende anche un'alterazione reversibile; tanto più che

l'*alterazione irreversibile* integra il più grave reato di *disastro ambientale* ora previsto dall'art. 452 quater del Codice penale.

AIA: DM AMBIENTE PER LA CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Dm 17 ottobre 2016, n.228 "Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." (GU 15 dicembre 2016, n.292)

Il ministero dell'Ambiente ha approvato il regolamento che definisce i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione per gli illeciti amministrativi in materia di AIA (Autorizzazione integrata ambientale) previsti dall'art. 29-quattordicesimo del testo unico ambientale. L'articolo predetto è stato sostituito dal Dlgs 46/2014 che ha esteso le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle generiche prescrizioni ambientali contenute nell'autorizzazione, riservando alla materia penale i soli casi tassativamente elencati ai commi 3, 4 e 5 della stessa disposizione normativa. Per cercare di omogeneizzare i verbali redatti dai vari organi preposti alla vigilanza ed al controllo ambientale il Ministero ha pubblicato altresì uno schema-tipo di verbale di contestazione e accertamento. Il testo è entrato in vigore il 30 dicembre 2016.

LA SCOMPARSA DI MAURIZIO SANTOLOCI



Il giorno dell'Epifania è venuto a mancare a Terni, dove esercitava le proprie funzioni, Maurizio Santoloci, giudice penale, voce sempre presente nel dibattito nazionale sull'applicazione degli strumenti di prevenzione e repressione dell'illegalità ambientale.

Giurista attento ai principi di effettività della tutela giurisdizionale (un tempo sarebbe stato definito "pretore d'assalto"), ha collaborato a lungo con le istituzioni divenendo nel tempo consulente di diversi ministri dell'Ambiente, membro della Commissione che nel 2008 ha portato alla revisione del Testo unico ambientale, esperto

della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli illeciti ambientali.

Alla sua figura sono legate anche iniziative formative ed editoriali, indirizzate prevalentemente agli operatori della Polizia giudiziaria, che hanno trovato in questi anni risonanza anche nel Sistema agenziale. La testata giornalistica da lui fondata www.dirittoambiente.net è indubbiamente una delle fonti informative più consultate dagli operatori della vigilanza ambientale.

Anche chi non è sempre stato d'accordo con le sue analisi e ricostruzioni giuridiche ne ha riconosciuto in questi giorni la coerenza e l'impegno, personale oltre che professionale, nella difesa dell'ambiente e della biodiversità.

Giovanni Fantini, Arpa Emilia-Romagna